



Comune di Osio Sotto

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)

Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918

Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it

PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it

P.IVA: 00650920168

C.F.: 00650920168



DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACCESSO, CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Settori interessati alla ZTL
- Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)
- Art 4 – Transito e sosta nella ZTL
- Art. 5 – Residenti Art.
- 6 – Domiciliati
- Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti
- Art. 8 – Trasporto merci
- Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili Art.
- 10 – Medici ed altri esercenti professioni sanitarie
- Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento
- Art. 12 - Invalidi e portatori di handicap
- Art. 13 - Altre categorie
- Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi
- Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.
- Art. 16 - Circostanze di necessità
- Art. 17 – Richiesta del permesso nei settori
- Art. 18 - Validità dei permessi
- Art. 19. Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione
- Art. 20 - Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati
- Art. 21 – Esposizione
- Art. 22 – Varchi Elettronici
- Art. 23 – Sanzioni
- Art. 24 - Abrogazioni
- Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola le zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Osio Sotto, che sono individuate e delimitate da apposita Delibera Giunta Comunale tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 – Codice della Strada - **per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** si intende *l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.*

In particolare, il presente disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei componenti del nucleo familiare o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art. 2 – Settori interessati alle ZTL del Centro Storico

ZTL via Piave, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Risorgimento, Via Roma, via Cavallieri

Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

Nei giorni festivi del periodo compreso 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, tra le ore 08:30 e le ore 20:30 l'accesso alla Z.T.L. del Comune di Osio Sotto , è interdetto a tutti i conducenti di veicoli a motore privi del relativo permesso ZTL. Le fasce orarie possono subire variazioni a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale.

La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità variabile secondo i casi previsti nel presente Disciplinare, salvo limitazioni.

Ai titolari di permesso ZTL è consentito il transito in tutte le vie della ZTL.

I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Disciplinare nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

I permessi consistono in apposite autorizzazioni da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Il modello, il colore e gli elementi informativi del permesso saranno stabiliti con atto del Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio del permesso.

Art 4 – Transito nella ZTL

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 – Residenti

I residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), titolari di patente di guida e abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo, un veicolo, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato, previa esposizione di apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale.

Per i residenti saranno rilasciati permessi di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni del rilascio.

Art. 6 – Domiciliati

Le persone domiciliate all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Osio Sotto, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato, previa esposizione di apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale, a condizione che siano titolari di patente di guida e abbiano nella loro disponibilità a qualsiasi titolo un veicolo.

Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno.

Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

Possono accedere all'interno delle ZTL i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, o comunque non autosufficienti da attestarsi con idonea certificazione medica.

I soggetti di cui al comma precedente, residenti nella ZTL, non muniti di alcun altro

permesso, si dovranno registrare presso il Comando Polizia Locale per ottenere il rilascio di un permesso di transito in ZTL per un solo veicolo da loro indicato. Nel caso di necessità ed urgenza, di impossibilità di preventiva autorizzazione se accede in ZTL un veicolo diverso da quello autorizzato, il transito è consentito con obbligo di comunicare, entro 3 giorni lavorativi successivi, la targa del veicolo e presentare idonea documentazione giustificativa o autodichiarazione dei motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 8 – Trasporto merci

Possono accedere alla ZTL i mezzi preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sotto indicate:

- a) autocarri adibiti a trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori, distribuzione stampa;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;

Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili

Possono inoltre accedere all'interno dell'area ZTL i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di appartamenti di civile abitazione, di garage, cantine, ecc e regolarmente fruite comprovate mediante esibizione di copia autentica dell'atto, **non concessi**, a qualsiasi titolo, in uso a terzi. Indipendente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato un solo permesso Z.T.L.. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, **in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno**; nel caso di immobili in proprietà il permesso sarà di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, valido finché permangono le condizioni del rilascio.

Art. 10 – Medici e altri esercenti professioni sanitarie

Ai medici il cui ambulatorio è ubicato nell'area ZTL, ai medici di famiglia ed ai pediatri di libera scelta, che hanno l'ambulatorio nel comune di Osio Sotto è rilasciato un permesso di transito.

Ai medici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari, il cui ambulatorio risulta ubicato fuori dalla ZTL, che hanno necessità di accedervi per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare presso dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali. In tal caso è necessario comunicare, entro 3 giorni

lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento

I veicoli di proprietà delle Società di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia etc.) e loro eventuali concessionari, previo rilascio di apposita autorizzazione, possono circolare nelle ZTL, per interventi urgenti, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regioni, Stato, Agenzie forestali, etc.) contrassegnati con scritta e/o simbolo di appartenenza, possono circolare e sostare, previo rilascio di permesso temporaneo, all'interno delle aree ZTL.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 12 - Invalidi e portatori di handicap

I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap residenti nel comune di Osio Sotto, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare nelle Z.T.L.. Tali veicoli su richiesta dell'interessato, devono essere registrati presso la banca dati del Comando Polizia Locale ottenendo apposita autorizzazione di transito e sosta in area ZTL.

Il titolare di un permesso invalidi, non residente nel comune di Osio Sotto, che intende accedere nella Z.T.L. deve comunicare, tramite mail o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura, la targa del veicolo e gli estremi della carta di circolazione e del permesso invalidi.

Nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità, sia transitato in orario di vigenza della Z.T.L senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, o recandosi

direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura, o tramite la mail , allegando il permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 13 - Altre categorie

All'interno delle ZTL, possono circolare senza obblighi e limitazioni:, i velocipedi, i veicoli con targhe militari e/o speciali (es. Forze Armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza).

Possono altresì circolare all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, ai veicoli di car sharing, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali

Possono altresì circolare:

- i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, Guardia Medica, , veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati o addetti alla vigilanza Ambientale, veicoli appartenenti alle Agenzie di Onoranze Funebri, con targa civile.
- I veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni.
- I veicoli appartenenti alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o domiciliati all'interno delle ZTL.
- i veicoli di Funzionari religiosi che hanno il luogo di culto con sede all'interno della Z.T.L.
- i veicoli a propulsione elettrica e ibrida.

Per i veicoli appartenenti alle sopraelencate categorie, non aventi Targhe Speciali, con esclusione dei motocicli e ciclomotori a due ruote, la richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere rinnovata annualmente presso il Comando Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e relativa documentazione giustificativa.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail allegando copia di un

documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Ai Professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, alle agenzie immobiliari e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, è concesso un permesso per transito, per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante. I permessi rilasciati per queste categorie saranno di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni per il primo rilascio.

Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile, per la circolazione e sosta all'interno della Z.T.L., le categorie sotto elencate:

- a) **Artigiani e Ditte:** Agli artigiani che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato.
- b) **Manifestazioni, mercati ed eventi:** In occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.
Per tali attività è concesso un permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante;
Nel caso di veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni possono essere rilasciati fino ad un massimo di n°4 permessi.
- c) **Strutture ricettive:** alle strutture ricettive con sede all'interno della ZTL è concesso fino ad un massimo di n. 1 permessi per la circolazione dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità adibiti a trasporto persone e da utilizzare per esigenze connesse

all'attività. Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nella ZTL verrà rilasciata un permesso temporaneo per l'accesso nei pressi della struttura. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva previa comunicazione, al Comando Polizia Locale, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS.

La richiesta per il rilascio del permesso ZTL, deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 19.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 16 - Circostanze di necessità

Il Comando Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente disciplinare.

Art. 17 – Richiesta del permesso

I nuovi permessi saranno rilasciati su richiesta degli interessati inoltrata al Comune di Osio Sotto corredata di tutta la documentazione necessaria secondo le modalità previste dal presente disciplinare

La richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, come previsto dall'art. 19.

Per le richieste di permessi giornalieri e/o temporanei è possibile fare la richiesta anche tramite e-mail allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo

Art. 18 - Validità dei permessi

Tutti i permessi hanno una durata massima prevista nei vari articoli.

Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.

Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

I permessi non rinnovati sono privi di validità e devono essere riconsegnati dall'intestatario o ritirati a cura degli agenti accertatori. Le targhe dei veicoli inserite nei permessi non validi verranno immediatamente cancellate dalla lista dei veicoli autorizzati a cura del Comando di P.L..

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati con validità a ore, giorni.

Il Comando di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi e nel caso di insussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, procedere alla revoca dandone comunicazione all'interessato, valutando la necessità di applicazione delle sanzioni previste dal presente disciplinare e dalla normativa vigente.

Art. 19 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della ZTL, con validità superiore ad un giorno, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita domanda in bollo, contenente:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
- Tipo e targa del veicolo;
- Copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- Copia integrale di un documento d'identità valido;
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso nei casi previsti dal presente Disciplinare (es. Titolo di godimento del bene);

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo.

- le domande presentate da persone con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione in modalità permanente le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti e/o da persone invalide;
- le domande per il rilascio del permesso temporaneo.
- le domande per le quali era già stata richiesta un'autorizzazione antecedente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

L'Ufficio preposto al rilascio dei permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo veicolo di proprietà è necessario che l'interessato richieda l'aggiornamento del proprio permesso con inserimento della nuova targa del veicolo.

In caso di smarrimento o distruzione del permesso, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta circostanza.

Art. 20 - Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati

I titolari di un permesso di accesso alla Z.T.L. del Centro Storico in corso di validità, dovranno riconsegnare il vecchio permesso e ritirare il nuovo presso l'ufficio della Polizia Locale.

Art. 21 - Esposizione

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale, in modo ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo per i quali sono validi;

Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Dal non rispetto di quanto previsto nel presente articolo ne deriva che la mancata esposizione o l'esposizione illeggibile o parzialmente illeggibile equivale alla mancata autorizzazione con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal Codice della Strada.

Art. 22 - Varchi elettronici

Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nelle Zone a Traffico Limitato e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso (ogni telecamera elabora i dati e comunica al server solo i dati dei veicoli da sanzionare o da verificare per lettura incerta), anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.

I Varchi elettronici sono composti da:

- a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
- b) Collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni valide è disposto dalla Polizia Locale.

I veicoli che transitano nelle Zone a Traffico Limitato senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalla norme del Codice della Strada.

Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del



Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 23 – Sanzioni

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, o alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente Disciplinare, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà

nelle condizioni di colui che circoli all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/permesso. Gli stessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all'Ufficio permessi, che provvederà alla revoca dei permessi ritirati.

I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati ove ne permangono i requisiti, previa istanza dell'interessato.

Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati in fase di richiesta o se questi non corrispondano a verità.

Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto



del trasferimento di residenza al di fuori delle vie rientranti nell'area ZTL. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento e la riconsegna del contrassegno al Comando di Polizia Locale.

Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché la cessione dell'uso a terzi.

In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangono i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.

Art. 24 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso all'interno delle aree ZTL.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entrerà in vigore a far data 03.06.2023

